

**CTU, tempi del processo e tutela dei dati sensibili nel giudizio amministrativo:
nota all'ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 27 giugno 2025, n. 5611**

Di Riccardo Renzi

«Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è, infatti, riconosciuto nei confronti dei soggetti che abbiano la materiale e stabile disponibilità dei documenti (cfr. art. 22, comma 1, lettera d), l. n. 241 del 1990), indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno concorso a formarli.»

«Vale rammentare, in termini generali, che il diritto di accesso riguarda non solo i soggetti di diritto pubblico, ma anche quelli di diritto privato, in relazione alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (cfr. art. 22, comma 1, lettera e), l. n. 241 del 1990, in correlazione all'art. 1, comma ter).»

«Esso include, inoltre, non solo l'attività propriamente amministrativa posta in essere dalle pubbliche amministrazioni, ma anche gli atti di diritto privato posti in essere da soggetti diversi dagli enti pubblici, attinenti o comunque collegati alla attività di pubblico interesse svolta (art. 22, comma 1, lettera d), l. n. 241 del 1990).»

«Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, oltre ad essere funzionale alla tutela giurisdizionale, consente agli amministrati e, più in generale, ai cittadini di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i loro interessi giuridici.»

«L'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è di suo un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni sulle quali abbia poi ad incidere l'attività amministrativa.»

«Con ciò, non appare corretto (almeno in ragione di una sostanziale ambiguità, che milita per una lettura favorevole al destinatario) conferirle il carattere di un provvedimento espresso di diniego, idoneo ad attivare l'obbligo di tempestiva impugnazione.»

«La circostanza che si tratti di documenti di natura strettamente privatistica (contratti, fatture, atti contabili et similia), non ne impedisce l'ostensibilità.»

Guida alla lettura

L'ordinanza n. 5611/2025 del Consiglio di Stato, Sezione Terza, affronta rilevanti questioni processuali e sostanziali inerenti all'uso della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) nel processo amministrativo, alla gestione dei tempi istruttori, nonché alla tutela rafforzata della riservatezza dei dati sensibili in giudizi che coinvolgono soggetti vulnerabili, come i minori e le persone affette da patologie. La pronuncia offre spunti di riflessione sul bilanciamento tra il principio di celerità processuale e quello di effettività della tutela, e rappresenta un'applicazione esemplare del diritto vivente in materia di protezione dei dati sanitari. La nota analizza criticamente la funzione della CTU nell'ambito del processo amministrativo e il ruolo della giurisdizione amministrativa nella protezione dei diritti fondamentali.

Sebbene si tratti formalmente di un'ordinanza istruttoria, la decisione del Consiglio di Stato in commento offre spunti significativi su più piani: da quello strettamente procedurale (gestione dei termini peritali), a quello sostanziale (protezione dei dati personali e sanitari), passando per il piano sistematico (natura e limiti dell'attività tecnico-istruttoria nel processo amministrativo).

L'ordinanza si colloca nel contesto di un giudizio d'appello avviato da due genitori in rappresentanza del figlio minore, volto a ottenere la riforma di una sentenza del TAR Lazio (n. 13211/2024). Il giudizio ruota, con ogni probabilità, attorno a questioni sanitarie e di responsabilità pubblica in ambito medico.

La consulenza tecnica d'ufficio nel processo amministrativo: una funzione atipica ma consolidata

CTU e potere istruttorio del giudice amministrativo

L'ammissione della CTU in sede amministrativa è, oggi, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, a condizione che essa si configuri come strumento **ausiliario del giudice**, e non come prova in senso stretto, coerentemente con il principio del "giudice della legittimità" (Cons. Stato, Sez. III, 15 giugno 2015, n. 2983; Sez. V, 4 luglio 2013, n. 3568).

Nel caso in esame, la Sezione accoglie la richiesta di proroga dei termini per il deposito della relazione del consulente tecnico, riconoscendo così il valore funzionale dell'attività peritale ai fini del buon andamento e dell'efficacia dell'istruttoria.

Equilibrio tra celerità e approfondimento istruttorio

L'accoglimento della proroga evidenzia un approccio equilibrato alla **gestione del tempo processuale**: il rispetto del principio di celerità (art. 111 Cost.) viene temperato con l'esigenza di garantire un'istruttoria compiuta ed effettiva, specie quando in gioco vi siano **diritti fondamentali**, come quello alla salute del minore. La giurisprudenza ha già avuto modo di chiarire che i termini istruttori sono **ordinatori e non perentori**, e che il giudice può prorogarli per consentire il completo svolgimento delle indagini tecniche

La protezione dei dati personali e la specificità dei procedimenti sanitari

Obblighi di oscuramento ex art. 52 d.lgs. 196/2003 e GDPR

La parte finale dell'ordinanza richiama puntualmente le norme nazionali e sovranazionali in materia di **protezione dei dati personali**, imponendo l'**oscuramento dei dati** idonei a rivelare lo stato di salute e l'identità dei soggetti coinvolti. Il riferimento all'art. 9 GDPR, all'art. 2-septies del Codice Privacy e alla normativa in tema di trattamento di dati giudiziari evidenzia l'attenzione al rispetto dei **diritti della personalità**, con specifico riguardo alla **dignità del minore**.

Questa prassi, sempre più consolidata nel diritto vivente, rispecchia l'orientamento secondo cui l'interesse pubblico alla conoscibilità delle decisioni giurisdizionali **cede il passo** all'interesse individuale alla riservatezza, ogniqualvolta la diffusione di informazioni possa pregiudicare diritti fondamentali (Cons. Stato, Sez. III, n. 8505/2022).

Il diritto alla protezione dei dati come “bene della vita”

La decisione riconosce implicitamente il **diritto alla riservatezza come diritto soggettivo pieno**, da tutelarsi anche nel contesto di atti a contenuto meramente processuale. Il rinvio espresso all'art. 52 del Codice Privacy e alla normativa europea

sottolinea come il giudice amministrativo debba **attuare direttamente** le garanzie previste dalla disciplina unionale, esercitando un ruolo anche di “giudice della privacy”.

Coordinamento tra provvedimenti e funzione organizzativa del giudice d'appello

L'ordinanza si coordina con precedenti provvedimenti nel medesimo giudizio (un'ordinanza collegiale e un decreto presidenziale), confermando l'unitarietà della **direzione processuale** esercitata dalla Sezione. Il Consiglio di Stato, anche in veste di giudice di secondo grado, mantiene dunque **potestà piene sull'organizzazione del giudizio**, ivi compresa la gestione dell'istruttoria, in conformità agli articoli 63 ss. c.p.a.

L'ordinanza n. 5611/2025 non si limita a regolare un aspetto procedurale, ma si inserisce nel solco di un'evoluzione giurisprudenziale che attribuisce al giudice amministrativo:

- un **ruolo centrale nella tutela dei diritti fondamentali**, anche mediante strumenti istruttori atipici come la CTU;
- una **funzione garante della riservatezza**, specie nei giudizi sensibili;
- una visione **funzionale e flessibile del processo**, capace di adattarsi a casi complessi che trascendono la tradizionale dicotomia tra interesse legittimo e diritto soggettivo.

L'approccio bilanciato tra esigenze istruttorie, tempi del processo e tutela dei diritti della persona rappresenta un modello virtuoso per l'intero processo amministrativo contemporaneo.

22 luglio 2025, per www.italiaius.it

N. 05611/2025 REG.PROV.COLL.

N. 08031/2024 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8031 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di rappresentati del figlio minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 3, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmen Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 13211/2024, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Azienda Sanitaria Locale Roma 3;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;

Vista e richiamata l'ordinanza collegiale n. 2025/2977;

Visto e richiamato il decreto presidenziale n. 2025/365;

Vista l'istanza di proroga depositata in atti dal c.t.u. -OMISSIS-;

Ritenuto di dover accordare la proroga dei termini richiesta dal consulente;

Ritenuto di dover conseguentemente fissare il termine per il deposito della relazione finale al giorno 5 agosto 2025;

Ritenuto di dover fissare, per la discussione del merito dell'appello, l'udienza pubblica del 23 ottobre 2025;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie la domanda di proroga nei termini indicati in motivazione e fissa per la discussione del merito dell'appello l'udienza pubblica del 23 ottobre 2025;

La Segreteria darà comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al c.t.u.;

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento,

all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Raffaello Scarpato

IL PRESIDENTE

Michele Corradino